



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 163 dell'anno 2023

TRA

Parte_1 (P. IVA *P.IVA_1*), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. *[redacted]*, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Taranto, via *[redacted]*

- parte attrice -

E

Controparte_1 P.IVA *P.IVA_2*, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. *[redacted]* ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Felice del Molise, via *[redacted]*

- parte convenuta -

Fatto e Diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato la *Parte_1* spiegava formale opposizione avverso l'atto di precetto, notificato dalla *Controparte_1* il 19.01.2023, per l'importo di euro 364.983,89, sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato con la *Controparte_1* in data 7.04.2022.

Riferiva che il ramo d'azienda ceduto ha ad oggetto il complesso dei beni organizzati per la gestione integrata dei rifiuti urbani relativa ai comuni del Basso Biferno, esercitata in virtù del contratto di servizio, sottoscritto tra la *Controparte_1* e la stazione appaltante *Parte_2* [...] in data 28.01.2019, nonché la gestione dei rifiuti solidi urbani, integrati con la raccolta porta a porta, relativa al Comune di San Giuliano di Puglia, esercitata in virtù del contratto di servizio sottoscritto tra la *Controparte_1* e la stazione appaltante Comune di San Giuliano di Puglia in data 12.12.2017.

Rappresentava che il ramo d'azienda ceduto comprende la piena proprietà dei mezzi di trasporto, dei compattatori *Con*, cassoni *Con* ed attrezzature, tutti i beni forniti all'utenza o collocati sul territorio, la disponibilità dei beni concessi in uso da parte della stazione appaltante, il contratto di locazione dell'immobile sito nel Comune di Guglionesi, sottoscritto in data 15.01.2019, il personale dipendente.

Riferiva che il prezzo complessivo della cessione era stato stabilito in euro 1.420.000,00, di cui euro 120.000,00 corrisposti con bonifico bancario del 7.03.2022, euro 650.000,00 corrisposti con bonifico

bancario del 7.04.2022, ed euro 650.000,00 da corrispondersi al subentro nei contratti di servizio, previa produzione della polizza TFR accesa dalla società cedente.

Assumeva che la cedente si era resa inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte, in quanto:

- non aveva provveduto alla realizzazione del CCR (centro compostaggio rifiuti) in Campomarino, pur contrattualmente previsto, con maggiori oneri a suo carico pari ad euro 338.500,00;
- gli impianti relativi alle Isole ecologiche itineranti in Campomarino Lido erano inefficienti, con oneri a suo carico pari ad euro 8.235,12;
- i mezzi ceduti versavano in cattivo stato manutentivo, ed alcuni di loro risultavano non funzionanti, con oneri a suo carico pari ad euro 41.966,05;
- la copertura metallica attigua al capannone in Guglionesi, facente parte dell'immobile condotto in locazione, era stata rimossa siccome abusiva, con oneri per il ripristino a suo carico pari ad euro 30.000,00;
- dall'applicazione del CCNL FISE al personale dipendente, transitato a suo carico, sarebbero derivati costi maggiori, a seguito di una pronuncia della Corte d'Appello di Campobasso, quantificati in euro 364.703,00.

Rappresentava, pertanto, che in ragione dell'eccepito inadempimento ella aveva corrisposto alla cedente la minor somma di euro 300.000,00, in luogo del corrispettivo pattuito pari ad euro 650.000,00, dovuto al subentro nei contratti di servizio.

Chiedeva dunque di accertare e dichiarare che la *Controparte_1* non avesse il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti e, previo accertamento dell'inadempimento della controparte, chiedeva disporsi la condanna di *Controparte_1* al pagamento in suo favore della somma di euro 783.404,17, oltre interessi e rivalutazione, previa dichiarazione di compensazione di tale somma con quella di euro 350.000,00, quale importo residuo dovuto per la cessione.

Formulava inoltre istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, rigettata dallo scrivente giudice con ordinanza dell'11.08.2023.

Con comparsa del 20.04.2023 si costituiva in giudizio la *Controparte_1* contestando specificamente quanto dedotto dalla controparte e chiedendo che fosse rigettata l'opposizione, nonché accertato e dichiarato il suo diritto a vedersi corrisposto il residuo prezzo di cessione, pari ad euro 350.000,00, oltre spese e interessi moratori dalla data di rilascio della polizza TFR in favore di *Parte_1* sino alla data di soddisfazione del credito.

La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale.

Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.11.2023 la *Parte_1* dichiarava di avere provveduto al pagamento delle somme dovute in virtù dell'atto di precetto, con espressa riserva di ripetizione di quanto corrisposto.

All'esito dell'udienza lo scrivente giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “*abbandono del giudizio e pagamento da parte della parte attrice Parte_1 in favore della parte convenuta Controparte_3 di un contributo spese pari ad euro 3.000,00*”.

Parte_1 dichiarava di volere accettare la proposta ex art. 185 bis c.p.c., mentre [...] *Controparte_1* comunicava di non volerla accettare, chiedendo che fossero formalizzati la rinuncia dell'opponente all'azione proposta e il riconoscimento di un contributo spese in suo favore di importo maggiore.

Preso atto della mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice, la causa veniva dunque rinviata all'udienza del 23.09.2024, sostituita dal deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.

Lo scrivente giudice, in data 24.09.2024, tratteneva dunque la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

[...]

Parte_1 ha contestato il diritto di *Controparte_1* di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, opponendo in compensazione un proprio controcredito, di importo asseritamente pari ad euro 783.404,17, ossia di importo superiore rispetto al credito fatto valere dall'opposta con l'atto di precetto, pari ad euro 364.983,898, ed ha chiesto la condanna dell'opposta al pagamento in suo favore della differenza tra l'ammontare del suo preteso credito e la somma di euro 350.000,00, pari al suo residuo debito nei confronti della *Controparte_1* come da atto di cessione di ramo di azienda del 7.04.2022.

Occorre in punto di diritto premettere che la Suprema Corte ha in più occasioni sostenuto che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il debitore opponente, minacciato col precetto, può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore, la cui entità può essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione.

La Corte ha altresì precisato che il debitore esecutato, ove deduca un suo credito, di entità superiore a quella del debito opposto, può non soltanto chiedere l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente - agendo dunque al fine di impedire e paralizzare l'esecuzione in suo danno - ma anche la condanna del creditore stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione, e che, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria (*cfr. ex multis* Sez. 3, *Sentenza n. 11449 del 23/07/2003*; Sez. 3, *Sentenza n. 9686 del 26/05/2020*; Sez. 3, *Ordinanza n. 12436 del 11/05/2021*).

Ciò premesso, l'opposizione proposta nel caso di specie, pur ammissibile, è tuttavia infondata nel merito, sicché deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.

Secondo la ricostruzione di *Parte_1* il presunto controcredito nascerebbe da una serie di inadempimenti relativi al contratto di cessione di ramo di azienda del 7.04.2022, posti in essere dalla controparte contrattuale.

Sebbene l'opponente non abbia fornito una precisa qualificazione giuridica della sua domanda, il preteso controcredito sembrerebbe avere natura risarcitoria, atteso che esso deriverebbe dall'inesatta esecuzione di talune delle prestazioni poste a carico della controparte contrattuale.

Non emerge tuttavia, sulla base degli atti di causa, alcun inadempimento contrattuale imputabile a *Controparte_1* e dunque non può dirsi sussistente alcun connesso credito risarcitorio in capo a *Parte_1* che non risulta pertanto aver provato l'esistenza del controcredito opposto in compensazione.

Si osserva sul punto che la compensazione, che presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito (*cfr. ex multis* *Cassazione civile, sez. III, 17/07/2023, n. 20719*).

Quanto nello specifico alle singole allegazioni dell'opponente si rappresenta quanto segue.

I. La censura relativa alla mancata realizzazione, da parte della *Controparte_1* del Centro Compostaggio Rifiuti (o CCR) in Campomarino è estremamente generica e poco circostanziata, per come formulata nell'atto introduttivo del giudizio, né essa è stata meglio precisata nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., che l'opponente non si è premurato di depositare.

La censura è in ogni caso priva di pregio.

Invero, muovendo dal presupposto per cui l'inadempimento consiste nell'inesatta esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto, ove quest'ultimo assuma (come nel caso di specie), la forma dell'atto pubblico, è evidente che il perimetro delle obbligazioni delle quali le parti devono ritenersi gravate sia quello definito dal dato letterale dell'accordo.

Nel caso di specie, il contratto di cessione di ramo d'azienda nulla prevede in ordine all'impegno di cui la *Parte_1* lamenta l'inadempimento, sicché, in mancanza di un'espressa disposizione negoziale, alcuna responsabilità per inadempimento del contratto può essere ascritta nei confronti della società cedente per la mancata realizzazione del CCR.

Alle stesse conclusioni deve giungersi anche qualificando la censura quale asserito inadempimento precontrattuale, derivante dalla paventata omissione da parte della *Controparte_1* nel comunicare alla *Parte_1* la circostanza per cui l'impegno alla realizzazione dell'impianto era stato da lei assunto "nell'ambito del contratto per la gestione integrata dei rifiuti con l'unione di Comuni *Parte_2*", ossia in uno dei contratti di appalto nei quali *Parte_1* sarebbe poi subentrata, all'esito della cessione del ramo di azienda.

Sul punto si rileva che, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, *Controparte_1* ha fornito la prova di aver inviato alla *Parte_1* tramite pec del 10.02.2022, e dunque prima della stipula del contratto di cessione del ramo di azienda, il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare tecnico e l'Offerta tecnica, dalla cui attenta disamina, anche secondo diligenza media, *Parte_1* ben si sarebbe potuta avvedere degli impegni assunti in tale sede dall'appaltatore.

II. Parimenti generica e non meglio dettagliata è la censura relativa all'asserita inefficienza delle isole ecologiche itineranti in Campomarino lido, da cui sarebbe scaturita la necessità di sopportare i costi relativi all'annesso efficientamento, per una somma complessiva di euro 8.235,12.

L'opponente, a riprova di tale circostanza, si è infatti limitato a produrre:

- una nota a firma di tale ing. *Persona_1*, relativa alla "stima dei costi riferiti a interventi di ripristino delle "ecoisole" previste nell'appalto dei servizi ambientali per l' *Parte_2* [...] ", avente il valore di mera allegazione difensiva di carattere tecnico, e dunque priva di autonomo valore probatorio;
- una fattura, allegata alla relazione, che peraltro nella causale reca il seguente riferimento: "adeguamento elettrico e informatico Margherita di Savoia ecosioala 21/30, 21/16 e 21/29".

In disparte ogni altra considerazione, che per brevità si omette, non è dato dunque comprendere, sulla base di quanto dedotto e prodotto dall'opponente, in che modo si dovrebbe in questa sede pervenire alla conclusione che *Parte_1* ha sborsato la somma di euro 8.235,12, portata dalla predetta fattura, per interventi effettuati sulle isole ecologiche situate in Campomarino lido.

III. Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo alla censura relativa al lamentato cattivo stato manutentivo dei mezzi ceduti, posto che, sebbene la *Parte_1* riferisca che il costo sostenuto per il ripristino degli stessi sarebbe quantificabile in euro 41.966,05, essa ha prodotto a supporto solo delle fatture, che tuttavia nulla suggeriscono circa la riferibilità degli interventi eseguiti

e dell'acquisto di pezzi meccanici nelle stesse indicati all'asserito cattivo stato manutentivo ed al mancato funzionamento dei mezzi ceduti dalla *Controparte_1*

Ne consegue che, anche in riferimento a tale voce, posto che non emerge dagli atti alcun inadempimento della *Controparte_1* non può dirsi sussistente alcun controcredito della *Parte_3*

l. Parimenti irrilevante ai fini che qui occupano è la censura relativa alla circostanza per cui la copertura metallica attigua al capannone sito in Guglionesi, facente parte dell'immobile condotto in locazione, sarebbe stata rimossa, siccome abusiva, con un costo per il ripristino pari ad euro 30.000,00.

A supporto della doglianza l'opponente ha infatti prodotto solo una nota a firma di tale ing. *Per_2* [...], nella quale si stimano in euro 30.000,00 i costi necessari a ripristinare, secondo norma di legge, la tettoia adiacente alla struttura già presente sull'area.

Sul punto si osserva che da tale nota - peraltro priva di autonomo valore probatorio, in quanto mera allegazione difensiva di carattere tecnico - nulla è possibile inferire circa eventuali inadempimenti della cessionaria, limitandosi la stessa ad operare una stima - tra l'altro estremamente generica ed approssimativa - dei costi necessari al ripristino del manufatto.

V. Alle stesse conclusioni si perviene anche con riguardo alla censura relativa ai maggiori oneri *"derivanti dall'applicazione del CCNL FISE in favore dei dipendenti transitati a suo carico in esecuzione del contratto di cessione del ramo d'azienda, a seguito dell'intervenuta pronuncia della Corte d'Appello di Campobasso in ordine all'obbligatorio riconoscimento dell'esclusiva applicazione del suddetto contratto"*.

In disparte ogni altra considerazione in merito al preteso danno, basti sul punto osservare che anche questa censura è estremamente generica, essendosi *Parte_1* limitata a lamentare l'omessa informativa, da parte della controparte, in ordine ad un non meglio precisato contenzioso, ed a produrre un prospetto nel quale sarebbero stati quantificati tali maggiori oneri.

E' chiaro dunque che sul punto, prima ancora che un difetto di prova, vi è un insanabile difetto di allegazione in ordine alle paventate violazioni attribuite a *Controparte_1*

Le spese di lite seguono la soccombenza solo per $\frac{1}{4}$ e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo il corrispondente scaglione di valore, facendo applicazione dei valori minimi per ciascuna fase, considerato che trattasi di causa che non ha richiesto l'esame di questioni giuridiche di particolare complessità, e nel corso della quale non è stata svolta alcuna attività istruttoria ulteriore rispetto all'esame della documentazione prodotta dalle parti.

Per la restante quota dei $\frac{3}{4}$ appare invece equo compensare le spese di lite tra le parti, per le seguenti ragioni.

Controparte_1 ha motivato il proprio rifiuto di accettare la proposta conciliativa formulata dalla scrivente sia in quanto era previsto il mero abbandono del giudizio (e non la rinuncia all'azione, che ella invece pretendeva dalla controparte), sia in quanto non ha condiviso l'importo del contributo spese posto a carico di *Parte_1*

Ebbene, il rifiuto della proposta da parte di *Controparte_1* appare parzialmente ingiustificato, nella parte in cui esso è stato motivato in ragione della ritenuta non congruità del contributo spese previsto in suo favore e posto a carico di *Parte_1*

Sul punto si osserva infatti che la somma proposta, pari ad euro 3.000,00, doveva invece ritenersi più che congrua, sia in considerazione dell'attività in concreto svolta sino a quel momento, sia in considerazione della circostanza per cui si trattava di somma indicata nell'ambito di una proposta

conciliativa, e non di somma contenuta in una condanna alle spese pronunciata all'esito di un giudizio. Non può non rilevarsi, a tal proposito, che l'istituto di cui all'art. 185 bis c.p.c. è ispirato da una logica di pacificazione delle parti in conflitto, che può portare ad effettuare valutazioni di stampo sostanzialistico e complessivo, comunque differenti rispetto a quelle che vengono operate in sede di redazione di una sentenza.

Dunque, pur non ritenendo sussistenti i presupposti per disporre la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite maturate successivamente alla formulazione della proposta conciliativa - atteso che ciò accade solo nel caso in cui la proposta venga rifiutata senza giustificato motivo (art. 91 c.p.c.), e che nel caso di specie il rifiuto della proposta è del tutto ingiustificato solo relativamente alla parte in cui è stato motivato con riferimento alla non congruità del contributo spese - non può non rilevarsi che la parte soccombente *Parte_1* ha invece manifestato in giudizio una volontà conciliativa, accettando la proposta formulata dallo scrivente giudice ex art. 185 bis c.p.c., e che il giudizio si è protratto sino a questo punto solo a causa del comportamento processuale di [...]

Controparte_1

P.Q.M.

Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così decide:

- RIGETTA l'opposizione proposta da *Parte_1*
- CONDANNA *Parte_1* al pagamento in favore di *Controparte_1* di $\frac{1}{4}$ delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.807,25 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti per la restante quota dei $\frac{3}{4}$.

Così deciso in Campobasso, in data 1/03/2025

Il Giudice

dott.ssa Emanuela Luciani